

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Mariavittoria Papa | Presidente |
| 2. dr. Anna Maria Beneduce | Consigliere |
| 3. dr. Nunzia Tesone | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18.09.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 175/2020 r.g. sez. lav., cui è riunita la causa iscritta al n.2934/2020 r.g. sez. lav., vertente

tra

INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli, per procura generale alle liti a rogito Notaio Paolo Castellini di Roma in Repertorio al n. 80974/21569 del 21.07.2015, con domicilio eletto in Napoli via A.De Gasperi 55 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Inps con gli Avv.ti Mauro Elberti, Vincenzo di Maio, Roberto Maisto e Ida Verrengia

Appellante

e

IMPIERI ALESSANDRA CARMEN nata il 10.01.1983, quale procuratore di se stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio in Casagiove, Via Napoli n.68

Appellato

FATTO E DIRITTO

Con separati atti d'appello depositati alle date del 23.01.2020 e del 9.12.2020 e successivamente riuniti, l'I.N.P.S. impugnava le sentenze del Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del Lavoro, n.193/2020 con le quali (per insussistenza dei requisiti costitutivi integranti l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in ragione della percezione di redditi annui inferiori ad euro 5.000,00) e n.2722/2010 (per intervenuta prescrizione), erano state accolte le domande dirette ad ottenere la declaratoria di non debenza dei contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2010 e 2011, di cui agli avvisi di iscrizione ricevuti rispettivamente in data 4.7.2016 ed in data 21.8.2017 ed agli avvisi di addebito n. 328 2018 0007514623000 (anno 2011) notificato in data 23.01.2019 e n.328 20170005218348000 (anno 2010) notificato in data 3.1.2018.

L'appellante censura la decisione: 1) argomentando in fatto ed in diritto in ordine alla sussistenza dei

requisiti per l'iscrizione alla gestione separata; 2) deducendo sia il decorso del termine di prescrizione dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi sia il mancato decorso della stessa in quanto sospesa ai sensi dell'art.2941 n.8 c.c.

Ha resistito l'appellata come da memoria in atti.

La Corte, all'odierna udienza ha deciso la causa come da separato dispositivo.

Gli appelli sono fondati nei limiti di cui alla seguente motivazione.

Innanzitutto, per ragioni di priorità logico giuridica, va esaminata la doglianza relativa al decorso o meno del termine di prescrizione.

Va ribadito, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione quinquennale ai sensi l'art. 3, commi 9 e 10, legge 8 agosto 1995 n.335 pacificamente applicabile all'ipotesi di specie, che, in base all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari, la Suprema Corte ha ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono *“dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”*.

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che *“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”*.

Recentemente, la Corte di Cassazione, nel confermare il principio appena esposto e dunque che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento degli stessi, ha però ulteriormente precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, *“anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite”* (Cass. nr. 10273 del 2021, richiamata da Cass.n.37699 del 2021).

Con riferimento ai redditi del 2010, il D.P.C.M. del 12 maggio 2011 prevedeva: *“Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell'imposta*

sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Per l'anno 2011, il D.P.C.M. del 6 giugno 2012 per i redditi del 2011 prevedeva: “1. Le persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale effettuano i predetti versamenti: a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione; b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Ai D.P.C.M., secondo l'orientamento consolidato, deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. Cass. nr. 73 del 2014; nr. 16586 del 2010; nr. 20898 del 2007; nr. 5360 del 2004; nr. 23674 del 2004; nr. 11949 del 2004; nr. 14210 del 2002; nr. 1972 del 2000).

Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione” (Cass.n. 10273 del 2021); “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336).

Pertanto, il *dies a quo* del pagamento dei contributi per l'anno 2010 va individuato nel 6 luglio 2011 e per l'anno 2011 nel 9 luglio 2012 con la conseguenza che, in ragione della data di notifica degli avvisi bonari (rispettivamente 4.7.2016 e 21.8.2017) è maturata unicamente la prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2011.

Quanto agli ulteriori rilievi, va osservato che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ai sensi dell'articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, è rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di attività autonoma, ma anche nel caso di attività occasionale da cui derivi reddito superiore al limite indicato nell'articolo 44 comma 2 decreto 269/2003. Il detto obbligo, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 - 01), è espressione del principio di universalizzazione della tutela assicurativa ex articolo 2 comma 26 legge 335 del 1995, destinato ad operare anche nel caso di iscrizione ad altra cassa e non precluso dal versamento di contribuzione integrativa (atteso che questa non attribuisce copertura e dunque non può rilevare per escludere la tutela).

Tali conclusioni sono state affermate dalla Corte di Cassazione, che, ricostruendo la portata precettiva

dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con I. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).

Trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei *“soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni”*, mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai *“soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000”*. Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare *“le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività”* oppure, in senso contrario, *“la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00”* (Cass. nr. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi *“pur sempre di forme di praesumptio homínis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto”* (Cass. nr. 4419 del 2021).

Sulla stessa scia motivazionale va, altresì, segnalata la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 26330 del 12 settembre 2023, che, nel ribadire quanto già affermato nelle precedenti pronunce, ha ulteriormente rilevato: *“.....che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di*

scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto- deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione”.

Ebbene, nella fattispecie in esame, a fronte di un reddito di euro 2.215,00, per l'anno 2010, come allegato dalla stessa appellata, sussiste il requisito dell'abitudine considerando che la Impieri, iscritta all'albo dei praticanti avvocati sin dal 2.5.2008, ha conseguito l'abilitazione al patrocinio in data 28.12.2009 circostanza che unitamente alla produzione di un reddito integra il predetto requisito.

Ciò posto, l'odierna appellata è tenuta al pagamento alla gestione separata Inps dei soli contributi per l'anno 2010 con esclusione delle sanzioni civili alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale, sentenza n.104 del 2022.

Ed invero, la Corte Costituzionale, pur affermando la natura di norma di interpretazione autentica dell'art.18 c. 12 del d.l. n.98 del 2011 conv. con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011- avendo tale norma estratto dalla disposizione interpretata (art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995) uno dei possibili significati della stessa- ha tuttavia rilevato come la suindicata interpretazione autentica fosse risultata in contrasto con la precedente e restrittiva interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2, comma 26 della legge n.335 del 1995, che costituiva diritto vivente e su cui i professionisti avevano fatto legittimo affidamento maturando la legittima convinzione di non doversi iscrivere alla gestione separata. La Corte ha quindi affermato che *“La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa”.*

In tale senso va riformata la sentenza n.193/2020.

In ragione dell'avvenuto consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione dirimente in epoca successiva alla presentazione del presente ricorso, le spese del grado vengono compensate tra le parti.

P. Q. M.

La Corte così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata che conferma nel resto, condanna l'appellato al pagamento alla gestione separata Inps della minor somma di euro 591,85 a titolo di contributi per l'anno 2010;

-compensa le spese del grado.

Così deciso in Napoli, il 18.09.2023

Il Consigliere estensore

dr. Nunzia Tesone

Il Presidente

dr. Mariavittoria Papa